

IACONETTA  
LUTRI

Prot. N. 101

12 AGO. 2014

IN ARRIVO - DIREZIONE



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse  
Idriche

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0021883 TRI del 11/08/2014  
DIV VII

**DESTINATARI IN ELENCO**

OGGETTO: Trasmissione Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente l'approvazione del Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbriato ex sala celle - Dicembre 2011", ricadente nel Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova".

A positiva conclusione dell'iter procedurale previsto dalla normativa in materia, si trasmette, in copia conforme, il provvedimento indicato in oggetto concernente l'approvazione del Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbriato ex sala celle - Dicembre 2011", ricadente nel Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova".

Si evidenzia che il Progetto in questione dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nel Progetto medesimo ed in conformità alle ulteriori prescrizioni e condizioni indicate nel Decreto.

Ad avvenuto completamento degli interventi, la Provincia di Mantova vorrà rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto Legislativo n. 152/06.

Avv. Maurizio Pernice

Per informazioni rivolgersi:  
Ing. Angela Rovicchio tel. 06/57225272  
Ing. Laura D'Aprile tel. 06/57225207  
Fax 06/57225288-5292

RACCOMANDATA A.R.

Alla Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte 31  
20121 MILANO  
[asee@pec.edison.it](mailto:asee@pec.edison.it)

Alla Syndial Sp.A.  
Piazza Boldrini 1  
20097 San Donato Milanese (MI)  
[syndial@pec.syndial.it](mailto:syndial@pec.syndial.it)

c. p.c. Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Ufficio di Gabinetto  
Via Molise, 2  
00187 ROMA

Al Ministero della Salute  
Ufficio di Gabinetto  
Lungotevere Ripa, 1  
00187 ROMA

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente Energia e  
Reti Unità Organizzativa Tutela Ambientale  
Piazza Città di Lombardia 1  
20124 MILANO

Alla Provincia di Mantova  
Settore Ambiente  
Servizio Rifiuti e Inquinamento  
Via Don Maraglio 4  
46100 MANTOVA

Al Comune di Mantova  
Settore Pianificazione e  
Sviluppo Territorio  
Via Roma 39  
46100 MANTOVA

All'ARPA Lombardia  
Settore Bonifiche  
Via Restelli 3/1  
20124 MILANO

All'ARPA Lombardia  
Settore Bonifiche  
Dip.to di Mantova  
V.le Risorgimento 43  
46100 MANTOVA

Alla Versalis Mantova SpA (ex Polimeri  
Europa SpA)  
Via G. Taliercio 14  
46100 MANTOVA (MN)  
[direzione\\_mn@pec.versalis.eni.com](mailto:direzione_mn@pec.versalis.eni.com)



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5244/TRI/DI/B

21.06.2012

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Laghi di Mantova e Polo chimico" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Laghi di Mantova e Polo chimico";
- Vista la relazione di validazione relativa alle concentrazioni di diossine, furani e PCB nello stabilimento di Mantova della Polimeri Europa SpA, trasmessa da ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova con nota del 20 giugno 2003 con protocollo n. 70748, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6396/RiBo/DI del 26 giugno 2003;
- Vista la relazione di validazione relativa allo stabilimento di Mantova della Polimeri Europa SpA, trasmessa da ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova con nota del 3 luglio 2003 con protocollo n. 77370, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6766/RiBo/DI del 7 luglio 2003;
- Vista la relazione di validazione delle attività di caratterizzazione integrativa relativa all'area dello stabilimento di Mantova della Polimeri Europa SpA, trasmessa da ARPA Lombardia - Dipartimento di Mantova con nota del 20 giugno 2006 con protocollo n. 85445, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12683/QdV/DI del 28 giugno 2006;
- Visto il Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Arca Fabbricato ex sala celle - Dicembre 2011", trasmesso da Polimeri Europa SpA con nota del 20 gennaio 2012 con protocollo n. 49/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2062/TRI/DI del 30 gennaio 2012;
- Vista la nota di Polimeri Europa SpA del 30 marzo 2012 con protocollo n. 116/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9326/TRI/DI del 2 aprile 2012, con la quale si comunica che a far data dal 5 aprile 2012 Polimeri Europa SpA modificherà la propria denominazione sociale in Versalis SpA;



Vista	l'Ordinanza della Provincia di Mantova n. 21/255 del 15 ottobre 2012, trasmessa con nota del 9 novembre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 36682 del 14 novembre 2012, che ha individuato quali responsabili della contaminazione da mercurio nell'area "ex sala celle", Edison SpA e Syndial SpA, quest'ultima in proporzione del solo 0,43%, ed ha ordinato alle stesse di adempiere a tutte le attività indicate dagli articoli 242 e 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista	la nota di Syndial Spa del 20 novembre 2012 con protocollo n. 74/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 43513 del 3 dicembre 2012, con la quale comunica la propria disponibilità a subentrare a Versalis SpA nell'iter di bonifica relativo all'area "ex impianto cloro-soda" con specifico riferimento all'intervento su terreni ed acque di falda dell'ex sala celle;
Vista	la relazione di validazione delle ulteriori attività di caratterizzazione integrativa (tratto 0-1 metro) relativa all'area dello stabilimento di Mantova della Polimeri Europa SpA, trasmessa da ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova con nota del 1° febbraio 2013 con protocollo n. 19706, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9298 del 4 febbraio 2013;
Visto	il parere di ISPRA in merito al Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011", trasmesso con nota del 22 gennaio 2013 con protocollo n. 2992, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26660 del 4 aprile 2013;
Visto	il parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova in merito al Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011", trasmesso con nota del 15 marzo 2013 con protocollo n. 37262, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25548 del 2 aprile 2013;
Visto	il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 5 giugno 2013 con protocollo n. 21840, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 39024/TRI del 10 giugno 2013;
Vista	la nota di Edison Spa del 7 giugno 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 39712/TRI del 17 giugno 2013, con la quale la Edison SpA ha proposto di intervenire attivando un sistema di messa in sicurezza della prima falda mediante la realizzazione di un sistema di <i>air sparging</i> abbinato a <i>soil vapour extraction</i> , posizionato in prossimità dei piezometri CS5 e CS5bis;
Vista	la relazione di validazione delle ulteriori attività di caratterizzazione integrativa relativa all'area "ex sala celle" dello stabilimento di Mantova della Polimeri Europa SpA, trasmessa da ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova con nota del 14 giugno 2013 con protocollo n. 82554, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 39661 del 17 giugno 2013;
Vista	la nota Versalis SpA del 19 giugno 2013 con protocollo n. 243/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



	al protocollo n. 40131 del 19 giugno 2013, con la quale si trasmette la risposta al parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 5 giugno 2013 con protocollo n. 21840;
Visti	i verbali delle riunioni del 4 luglio 2013 e del 18 luglio 2013 del Comitato di coordinamento locale di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma del 27 marzo 2013, trasmessi dalla Regione Lombardia con nota del 24 luglio 2013 con protocollo n. 26662, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 44210/TRI del 24 luglio 2013;
Vista	la nota di Syndial Spa del 12 luglio 2013 con protocollo n. 16/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 42861 del 12 luglio 2013 con la quale Syndial SpA ha confermato la propria volontà a subentrare nell'iter amministrativo avviato da Versalis SpA con la presentazione del progetto in area "ex sala celle" ed ha manifestato la propria disponibilità a dare esecuzione al progetto considerato nella sua interezza, fermo restando obblighi e responsabilità anche in termini economici di Edison SpA sulla contaminazione riscontrata e sulle relative conseguenze in conformità a quanto già definito dalla Provincia nell'Ordinanza della Provincia di Mantova n. 21/255 del 15 ottobre 2012;
Visto	il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 23 luglio 2013 con protocollo n. 28718, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 44134/TRI del 24 luglio 2013;
Visto	il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4510/TRI/DI/B del 2 ottobre 2013, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011", ad eccezione dell'applicazione <i>full scale</i> dei sistemi di <i>soil vapour extraction</i> e di <i>air sparging/soil vapour extraction</i> ;
Considerato	che la citata Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha deliberato che Edison SpA e Syndial SpA sono obbligate all'esecuzione del Progetto di bonifica denominato "Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011", come da Ordinanza della Provincia di Mantova n. 21/255 del 15 ottobre 2012;
Considerato	che la citata Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 ha deliberato che dovranno essere attivate opportune prove pilota di <i>soil vapour extraction</i> e di <i>air sparging/soil vapour extraction</i> per la bonifica dei suoli e delle acque di falda, previo accordo con gli Enti locali di controllo (ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Mantova e Provincia di Mantova), con particolare riferimento all'ubicazione degli impianti e alle modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di abbattimento degli inquinanti nelle acque di falda e nei suoli;
Vista	la nota della Regione Lombardia del 5 novembre 2013 con protocollo n. 42774, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 53988 del 5 novembre 2013, nella quale si specifica che le opere previste nel Progetto di bonifica denominato "Intervento su



- terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011” non rientrano tra quelle da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;
- Visto il documento “Test pilota di *air sparging* accoppiato a *soil vapour extraction* nell’area dell’ex sala celle”, trasmesso da Edison SpA con nota del 28 novembre 2013, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 57175 del 3 dicembre 2013;
- Visto il parere dell’Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 26 febbraio 2014 con protocollo n. 7091, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6789/TRI del 4 marzo 2014;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 che ha formulato prescrizioni in merito al test pilota presentato da Edison SpA propedeutico agli interventi previsti nel Progetto di bonifica denominato “Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011”;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 11 agosto 2014 con protocollo n. 0144704, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 0021874 del 11 agosto 2014;
- Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il Progetto di bonifica denominato “Intervento su terreni ed acque di falda Area Fabbricato ex sala celle – Dicembre 2011”, trasmesso da Polimeri Europa SpA con nota del 20 gennaio 2012 con protocollo n. 49/2012, ad eccezione dell’applicazione *full scale* dei sistemi di *soil vapour extraction* e di *air sparging/soil vapour extraction*, così come integrato dal documento “Test pilota di *air sparging* accoppiato a *soil vapour extraction* nell’area dell’ex sala celle”, trasmesso da Edison SpA con nota del 28 novembre 2013, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. In merito al Test pilota:
    - a. si chiede che venga accuratamente valutata la distribuzione di mercurio anche nella zona insatura al fine di posizionare nel modo migliore gli impianti necessari al test pilota. Il posizionamento definitivo potrà essere concordato con l’autorità locale di controllo sulla base delle possibili interferenze riscontrate con impianti e sottoservizi presenti e dei dati di caratterizzazione dei suoli e delle falde;
    - b. relativamente alla presenza di pavimentazione/impermeabilizzazione in prossimità degli impianti di *air sparging* e *soil vapour extraction* si raccomanda che in fase esecutiva venga accuratamente presa in



considerazione, oltre alle necessarie misure di prevenzione della potenziale volatilizzazione dei contaminanti, la necessità di garantire un efficiente "rifornimento" di aria per il processo di ventilazione definendo zone con permeabilità elevata (assenza di pavimentazione) che consentano un miglior controllo dell'afflusso di aria nella zona di influenza della ventilazione;

- c. con riferimento alla modalità di conduzione della prova pilota di *air sparging* si ritiene che, in considerazione della assenza di informazioni dettagliate relativamente alla distribuzione della concentrazione di contaminanti potenzialmente mobilizzabili durante tale prova, sia necessario mantenere sempre attivo l'impianto di *soil vapour extraction* in modo da evitare qualsiasi dispersione dei contaminanti volatili. Nel protocollo descritto per la valutazione del test di *air sparging* dovrà essere inserita anche la determinazione del mercurio sia nei piezometri di monitoraggio che nelle sonde di monitoraggio e pozzi di estrazione (ora accesi);
  - d. con riferimento al test combinato si ritiene che questo non debba essere interrotto in corrispondenza del raggiungimento delle condizioni stazionarie con riferimento alle concentrazioni di contaminanti rilevate. Si ritiene che il test debba essere condotto per almeno tre settimane dall'inizio della prova e che comunque, una volta accertata una significativa rimozione di mercurio o di VOC nel corso della prova, l'intervento debba essere mantenuto attivo come sistema di prevenzione in attesa della integrazione del test pilota per l'implementazione di un più completo intervento di messa in sicurezza. La definizione della modalità di verifica dell'efficienza dell'impianto pilota nella rimozione significativa di contaminanti dovrà essere concordata con ARPA e Provincia;
  - e. si ricorda che l'azienda dovrà acquisire dagli enti competenti le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;
  - f. dovrà essere trasmessa, entro 18 mesi dall'attivazione dell'impianto, agli Enti competenti una relazione riportante gli esiti della sperimentazione;
- 2. pur condividendo la proposta di eseguire n. 50 sondaggi all'interno del fabbricato spinti fino alla profondità di falda, tuttavia, poiché non vengono specificati il numero di campioni da prelevare lungo la verticale dei sondaggi e i parametri da ricercare, si chiede in fase esecutiva di dettagliare meglio tali aspetti agli enti locali competenti al fine di condividere preventivamente con gli stessi le modalità di esecuzione delle attività medesime. ARPA Lombardia dovrà procedere come di consueto al controllo delle indagini mediante il prelievo e l'analisi in contraddittorio di almeno il 10% dei campioni totali, con oneri a carico della ditta; a tal fine dovrà essere data comunicazione agli Enti della data di inizio di tali attività di indagine con un anticipo di almeno 15 giorni;
  - 3. le indagini proposte dalla ditta all'interno della sala celle dovranno verificare la presenza di eventuali sacche nei terreni sature di mercurio a contatto con la falda e, nel caso fossero effettivamente presenti, dovrà essere prevista la loro rimozione;
  - 4. i sondaggi devono essere approfonditi in modo tale da interessare per almeno 5 m l'acquifero, in corrispondenza di quei sondaggi nei quali sarà accertata la presenza di palline di mercurio. Nell'esecuzione dei sondaggi dovranno essere utilizzate le

- opportune accortezze al fine di evitare il trascinamento della contaminazione negli orizzonti più profondi del terreno;
5. l'area del sondaggio C1A-C32PDS, in cui è stata rilevata una concentrazione di mercurio nel primo metro di terreno pari a 100 mg/kg, e tutte le aree per le quali è stata rilevata una contaminazione da Mercurio devono essere comprese nell'area oggetto di intervento. A tal fine si chiede di chiarire, tramite la trasmissione di opportuna documentazione agli Enti locali, i criteri con i quali è stata definita l'area di intervento (tavola 2) al fine di consentire la verifica che tutti i punti contaminati siano stati inseriti nell'area di intervento;
  6. per quanto riguarda gli interventi che la ditta intende effettuare per rimuovere la contaminazione riscontrata esternamente al fabbricato ex sala celle, si ritiene che tali interventi non siano adeguatamente descritti e pertanto è necessario che in fase operativa la ditta presenti agli enti locali competenti l'esatta ubicazione e la dimensione degli scavi al fine di concordare le modalità e la corretta esecuzione dell'intervento. Anche tali interventi dovranno essere comunque effettuati all'interno di tensostrutture chiuse e depressurizzate;
  7. in merito alla rimozione dei nuclei di terreno con palline di mercurio:
    - a. si chiede di concordare con ARPA Lombardia:
      - le modalità di dimensionamento del sistema di trattamento dei vapori estratti dal sistema di condizionamento dinamico;
      - le procedure di monitoraggio del sistema di estrazione e trattamento vapori;
      - l'ubicazione e le caratteristiche delle aree di stoccaggio dei materiali scavati;
      - le modalità di caratterizzazione dei materiali scavati;
      - le verifiche della qualità del terreno lasciato in posto;
    - b. si chiede poi di prevedere l'ampliamento degli scavi che, secondo quanto proposto dall'azienda, interesseranno una superficie di circa 5 x 5 metri ed una profondità di circa 8 metri, nel caso fosse riscontrata la presenza di palline di mercurio lungo le pareti o sul fondo degli scavi, fino ad incontrare terreno che non presenti evidenze di mercurio;
    - c. gli obiettivi di bonifica relativi al parametro mercurio devono essere i valori di CSC per i suoli e le acque di falda;
  8. in merito alla realizzazione del sistema di capping dell'area:
    - a. in riferimento agli interventi di rimozione dei primi 70 cm di terreno nelle aree esterne al fabbricato si chiede di estendere l'area di intervento anche al sondaggio C1A-C3 2PDS, in cui sono state riscontrate concentrazioni di mercurio pari a 100,9 mg/kg nel campione prelevato nell'intervallo 0 - 1 metro;
    - b. si chiede di concordare con ARPA Lombardia:
      - l'interazione con le attività descritte nel documento "Intervento di scotico superficiale" - AECOM - Dicembre 2011 (Documento a), per quanto riguarda la rimozione dei punti contaminati in area E;
      - l'ubicazione e le caratteristiche delle aree di stoccaggio dei materiali scavati;
      - le modalità di caratterizzazione dei materiali scavati;
      - le verifiche della qualità del terreno lasciato in posto;
    - c. i materiali scavati devono essere gestiti come rifiuto;



- d. le eventuali emissioni derivanti dagli scavi effettuati in tensostrutture chiuse e depressurizzate devono essere adeguatamente autorizzate;
- 9. in merito al piano di monitoraggio:
  - a. il piano di monitoraggio deve essere concordato con ARPA Lombardia;
  - b. il monitoraggio deve essere effettuato con una frequenza più ravvicinata nel periodo successivo all'avvio dei sistemi (es. settimanale nel primo mese);
  - c. nei punti di monitoraggio devono essere inclusi l'ingresso e l'uscita degli impianti di trattamento vapori;
  - d. in tutti i punti di monitoraggio dei vapori, compreso il sistema di SVE, devono essere inclusi tutti i parametri di interesse dell'area (Hg, benzene, 1,1-DCE, PCE, TCE, Triclorometano);
  - e. vista la possibilità di mobilitazione del mercurio a causa della turbolenza indotta dall'insufflazione di aria in pressione nell'acquifero, si chiede che sia incrementata la rete di monitoraggio nella porzione profonda della falda principale, realizzando con le dovute cautele ulteriori n. 3 piezometri con il tratto fenestrato nella parte basale dell'acquifero;
  - f. la frequenza dei monitoraggi idrochimici delle acque sotterranee deve essere mensile nel primo anno di intervento, cadenza che potrà in seguito essere modificata sulla base dell'esame dei risultati analitici;
- 10. in merito ai criteri di protezione dei lavoratori e della popolazione si chiede che le attività siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia ed in accordo con gli Enti locali competenti;
- 11. in merito alla proposta di risanamento delle murature che la ditta intende effettuare rimuovendo l'intonaco fino a raggiungere concentrazioni di mercurio inferiori a 100 mg/kg ss, si chiede all'Azienda di concordare tale proposta e le conseguenti attività con le Autorità sanitarie locali competenti, tenendo presente che nei terreni il limite per i siti ad uso industriale e commerciale per il parametro mercurio è pari a 5 mg/kg ss;
- 12. i lavori comportanti movimenti di terra devono avvenire in presenza di un operatore archeologico, così come richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella nota del 20 giugno 2013 con protocollo n. 7269, nel caso in cui le aree stesse dovessero ricadere in zone sottoposte a vincoli archeologici.
- 2. Edison SpA e Syndial SpA sono obbligate all'esecuzione del Progetto di cui al comma 1, come da Ordinanza della Provincia di Mantova n. 21/255 del 15 ottobre 2012.
- 3. Resta salvo l'obbligo di Edison SpA e Syndial SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
- 4. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013.
- 5. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.

6. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Mantova mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

#### ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Edison SpA e Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare oppure ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre a trattamento e/o comunque fossero trattate ulteriori quantità di acqua rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Edison SpA e Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, una fidejussione bancaria a cura di Edison SpA e Syndial SpA a favore della Regione Lombardia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 12.850.000,00 (dodici milioni e ottocentocinquantamila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice





Da "PEC DQV Bonifiche" <DQVBonifiche@pec.minambiente.it>

A "asee@pec.edison.it" <asee@pec.edison.it>, "syndial@pec.syndial.it" <syndial@pec.syndial.it>,  
"direzione\_mn@pec.versalis.eni.com" <direzione\_mn@pec.versalis.eni.com>

Data lunedì 11 agosto 2014 - 15:10

**Prot.21883/TRI/VII dec.prot.5211/TRI/DI/B del 11/08/2014**

---

Si anticipa via pec il decreto in oggetto, seguirà copia conforme con raccomandata ar

---

**Allegato(i)**

Prot.21883.TRI.VII.pdf (625 Kb)